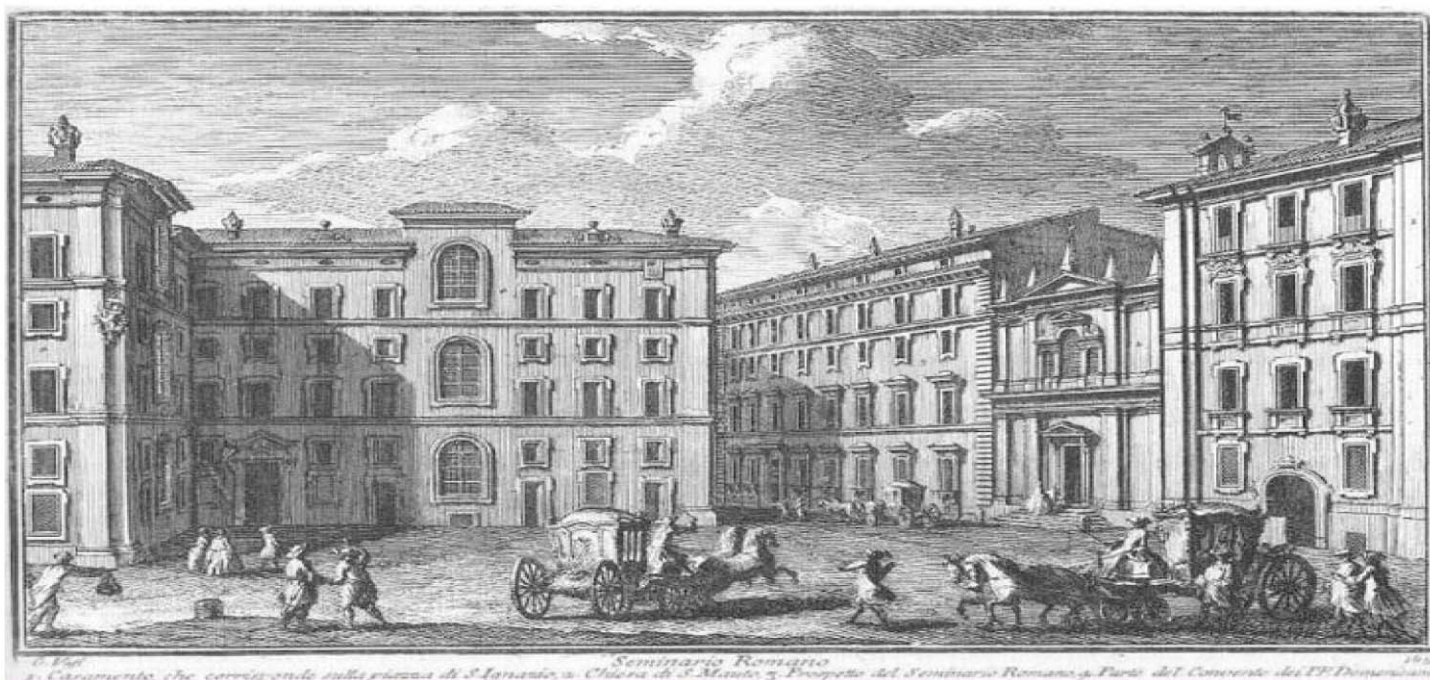




Senato della Repubblica



Camera dei deputati



## **Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

(Artt. 1, co. 7, e 12, L. 23/2014)

*Ottobre 2015*

**XVII LEGISLATURA**

## SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SBILANCIOCU@SENATO.IT -  @SR\_Bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 21/2

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451

STUDI1@SENATO.IT

## CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze

Tel. 06 6760-9496 - st\_finanze@camera.it -  CD\_finanze

ATTI DEL GOVERNO N. 165/2 (*ESITO PARERI*)

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca*

# INDICE

## INTRODUZIONE

- La legge delega .....3
- Il quadro di sintesi.....10

## SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*) .....25
- Articolo 2 (*Interpello sui nuovi investimenti*) .....28
- Articolo 3 (*Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato*) .....31
- Articolo 4 (*Interessi passivi*) .....35
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale*).....37
- Articolo 6 (*Consolidato nazionale*) .....39
- Articolo 7 (*Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti*) .....42
- Articolo 8 (*Disciplina delle controllate e delle collegate estere*) .....49
- Articolo 9 (*Spese di rappresentanza*) .....52
- Articolo 10 (*Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list*) .....53
- Articolo 11 (*Sospensione dello riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero*) .....56
- Articolo 12 (*Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato*) .....58
- Articolo 13 (*Perdite su crediti*).....59
- Articolo 14 (*Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti*) .....63
- Articolo 15 (*Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero*) .....66
- Articolo 16 (*Regime speciale per i lavoratori rimpatriati*) .....68
- Articolo 17 (*Disposizione finanziaria*).....71



## **Introduzione**



## La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di **tre mesi** il termine per **l'esercizio della delega** (vale a dire fino al **27 giugno 2015**).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un **nuovo comma 7-bis** si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una **proroga automatica di novanta giorni** del predetto termine di delega (**25 settembre 2015**).

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

### ***Principi e criteri direttivi***

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

**Ulteriori** principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei

poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

### ***La procedura***

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **riferire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e **l'abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

### ***Le disposizioni finanziarie***

L'**articolo 16** della legge n. 23 (come riformulato dall' art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega **non** devono derivare nuovi o **maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **né un aumento della pressione fiscale** complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità** stabilisce che le **leggi di delega** comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

### ***Lo stato di attuazione della delega***

In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- il Decreto Legislativo n. **175 del 2014**, relativo alle **semplificazioni fiscali** e alla **dichiarazione** dei redditi **precompilata** (Atto del Governo n. [99-bis](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014;

- il Decreto Legislativo n. **188 del 2014**, in materia di tassazione dei **tabacchi lavorati**, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. [106-bis](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014;
- il Decreto Legislativo n. **198 del 2014**, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle **Commissioni censuarie** (Atto del Governo n. [100-bis](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015;
- il Decreto Legislativo n. **127 del 2015**, in materia di **fatturazione elettronica**, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto del Governo n. [162-bis](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;
- il Decreto Legislativo n. **128 del 2015**, recante disposizioni sulla **certezza del diritto** nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. [163-bis](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;
- il Decreto Legislativo n. **147 del 2015**, recante misure per la **crescita e l'internazionalizzazione delle imprese** (Atto del Governo n. [161-bis](#)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015, oggetto del presente lavoro.

Il **27 giugno 2015** il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori **cinque schemi di decreto** attuativi della delega. Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti nel mese di agosto 2015, il 4 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, in secondo esame preliminare, i predetti cinque schemi, con formulazioni che tengono conto delle richieste delle Commissioni.

Il 9 settembre 2015 i predetti schemi sono stati trasmessi di nuovo al Parlamento, per l'espressione degli ulteriori pareri, prima di essere approvati definitivamente. Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 i decreti sono stati **approvati definitivamente** e sono **in attesa di pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale.

Più in dettaglio, si tratta dei seguenti atti:

- lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle **agenzie fiscali** ([181](#)), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#) il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#) sul predetto schema, con alcune osservazioni. Ad esito del secondo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, il 16 settembre 2015 la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con osservazioni, sull'A.G.[181-bis](#); la VI Commissione finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con una condizione, il 17 settembre 2015;
- lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di **stima e monitoraggio dell'evasione fiscale** e in materia di monitoraggio e riordino

delle disposizioni in materia di **erosione fiscale** ([182](#)), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#) il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#) sul predetto schema, con alcune osservazioni. Si rammenta che il 16 settembre 2015 la VI Commissione finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#) sull'[A.G. 182-bis](#). Sul medesimo atto, il 15 settembre 2015, la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso [parere favorevole](#);

- lo schema di decreto legislativo recante revisione del **sistema sanzionatorio** ([183](#)), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso [parere favorevole](#) il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso [parere favorevole](#) sul predetto schema, con condizioni e osservazioni. Le Commissioni II e VI della Camera hanno espresso [parere favorevole](#), con osservazioni, sull'A.G. n. [183-bis](#), il 17 settembre 2015; sul medesimo atto le corrispondenti commissioni 2° e 6° del Senato hanno espresso [parere favorevole](#), con una condizione e alcune osservazioni, il 16 settembre 2015;
- lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli **interpelli** e del **contenzioso tributario** ([184](#)), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso [parere favorevole](#) il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; la 6° Commissione del Senato ha reso [parere favorevole](#) sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni. Sull'[A.G. 184-bis](#), la 6° Commissione del Senato ha espresso [parere favorevole](#) con una condizione ed osservazioni il 17 settembre 2015; nella stessa data le Commissioni II e VI della Camera hanno espresso [parere favorevole](#) sul medesimo atto.
- schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di **riscossione** ([185](#)), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#) il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso [parere favorevole](#) sul predetto schema, con osservazioni. A seguito del secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, il 16 settembre 2015 la VI Commissione della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, sull'A.G. [185-bis](#). Sul medesimo atto la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con osservazioni, in data 17 settembre 2015.

Si rammenta che il **27 giugno 2015** è **scaduto il termine** per l'attuazione della delega. Restano quindi **inattuate o parzialmente attuate** le seguenti **norme**:

- revisione del **catasto dei fabbricati**, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);

- revisione della **riscossione degli enti locali** (articolo 10, comma 1, lettera c));
- revisione dell'imposizione sui **redditi di impresa** (articolo 11, comma 1, lettera a));
- razionalizzazione dell'**imposta sul valore aggiunto** e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
- revisione della disciplina dei **giochi pubblici e rilancio del settore ippico** (articolo 14);
- revisione della **fiscalità energetica e ambientale** (articolo 15).

Si segnala inoltre che la **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con **l'aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali **differenziazioni in funzione del settore economico** e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Le disposizioni dell'articolo 1, **commi 629-633**, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di **applicazione del meccanismo di inversione contabile** (*reverse charge*) a fini IVA.

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. **split payment**). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

Infine, l'articolo 1, **commi 634-641**, modifica le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di **migliorarne** la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. **tax compliance**).

In particolare, sono rafforzati i **flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate**; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del **ravvedimento operoso**, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali **semplificazioni** in materia di **dichiarazione IVA**.

Si ricorda al riguardo che l'**articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale** prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

## Il quadro di sintesi

Il **decreto legislativo n. 147 del 2015** attua le disposizioni della **legge di delega fiscale** (legge n. 23 del 2014) **concernenti**, in particolare, i profili di **certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta** (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell'IRAP) per favorire **l'internazionalizzazione degli operatori economici**, contenute principalmente nell'articolo 12 della richiamata legge delega.

A tal fine il legislatore delegato deve applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti **principi e criteri direttivi**:

1. introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del **realizzo delle perdite su crediti**, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure simili previste negli ordinamenti di altri Stati;
2. revisione della disciplina impositiva riguardante le **operazioni transfrontaliere**, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;
3. revisione dei **regimi di deducibilità** degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
4. revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle **società di comodo** e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;
5. armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di **trasferimento d'azienda** a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Si segnala che le disposizioni in esame danno attuazione ai principi di delega di cui ai numeri 1-3 e 5.

Per quanto riguarda il punto 4, relativo alle “società di comodo”, il principio di delega non sembra essere stato attuato; in materia si ricorda tuttavia che l'articolo 18 del D.Lgs. n. 175 del 2014, che attua la legge di delega per quanto concerne la **semplificazione fiscale**, ha ampliato da tre a **cinque periodi di imposta** il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della **disciplina**

**sulle società in perdita sistematica** (di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del D.L. n. 138 del 2011). Conseguentemente, il presupposto per l'applicazione della relativa disciplina (dal quale possono discendere conseguenze sotto il profilo delle dichiarazioni, dell'aliquota IRES, dell'imponibile IRAP e dell'applicazione di rimborsi e compensazioni IVA) è costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita fiscale ed uno inferiore al "reddito minimo" previsto dalla disciplina delle società di comodo. Le disposizioni hanno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2014, e cioè quello in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme medesime, in deroga al principio di irretroattività della disciplina tributaria previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Il decreto in esame dà attuazione all'**articolo 9**, comma 1, lettera i), della legge delega nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di **tassazione delle attività transnazionali** basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

Anche tale principio di delega è attuato col decreto in commento.

In attuazione delle suddette prescrizioni, si apportano numerose **modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi** (a tal fine novellando in più punti il relativo testo unico, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

Dal momento che le norme in commento introducono **complessivamente modifiche agevolative**, gli oneri derivanti dalla nuova disciplina sono stimati in termini di **minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018**. Alla copertura di detti oneri si provvede mediante i meccanismi all'uopo predisposti dalla stessa legge di delega e già ricordati sopra.

Le **norme** introdotte dallo schema in esame **non hanno la medesima decorrenza**.

In particolare, in deroga alle norme generali sull'efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici (articolo 1, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000), si applicano **dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore dello schema in commento**:

- le norme (**articolo 3**) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d'imposta; per quanto concerne il credito d'imposta ivi disciplinato, esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto

periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

- le norme relative alla **deducibilità dei costi *black list*** (articolo 5, comma 1);
- le disposizioni sull'applicazione del regime del **consolidato fiscale alle società "sorelle"** (articolo 6);
- le modifiche alla disciplina sulle **società controllate e collegate estere (articolo 8)**. Per quanto concerne l'**abrogazione** delle **disposizioni** del TUIR (articolo 168) che estendevano la **tassazione per trasparenza alle società estere collegate**, la **normativa previgente** continua ad applicarsi agli **utili** distribuiti dal **soggetto non residente** a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento; essi si presumono formati prioritariamente con quelli assoggettati a tassazione separata;
- le modifiche alle modalità di individuazione dei **paesi a regime fiscale privilegiato** (articolo 10);
- **parte** della novellata disciplina sul **trasferimento intracomunitario di sede all'estero (articolo 11)** e, in particolare, le norme sul trattamento fiscale delle operazioni straordinarie;
- le nuove norme sul **trasferimento di residenza nello Stato** da parte di enti e società commerciali (articolo 12);
- alcune delle nuove norme in materia di **deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13)** e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);
- le novelle alla disciplina del **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (articolo 15)**.

Trovano invece applicazione dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla **data di entrata in vigore** dello **schema in esame**:

- l'**articolo 4** che ridisciplina il sistema di **interessi passivi**;
- le norme **dell'articolo 5 diverse da quelle che hanno modificato la deducibilità dei costi *black list***; In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni dell'articolo 5 seguano le già richiamate regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo;
- le norme sulla **determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7)**;
- le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);
- la **norma interpretativa di cui all'articolo 11, comma 3** del decreto in esame, e cioè la disposizione che prevede l'applicazione delle norme sull'*exit tax* anche al trasferimento di azienda da parte di un'impresa non residente verso altri Stati UE o SEE;
- alcune delle nuove norme in materia di **deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13)** e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze

attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));

- la disciplina della **branch exemption** (articolo 14).

Inoltre, la disciplina sugli **accordi tra fisco ed imprese aventi attività estera** (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla **data individuata** dalle **relative disposizioni secondarie** di attuazione. La normativa sulle **consulenze per i nuovi investimenti** (articolo 2) si applica dalla data di **emanazione del provvedimento** del **Direttore dell'Agenzia delle entrate** di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività. La **disciplina relativa ai lavoratori rimpatriati** (articolo 16), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento in Italia ed ai **quattro** periodi di imposta successivi.

Di seguito si dà sinteticamente conto delle disposizioni del decreto in esame. Per una disamina più approfondita si rinvia alle singole schede di lettura.

L'**articolo 1** reca una complessiva revisione degli **accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria**, in passato disciplinata dal cd. *ruling* di standard internazionale. A tal fine si sostituisce la vigente disciplina con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei **valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza**, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di **utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato** di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi e precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo. Viene fissata una disciplina transitoria, che si applica al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale lasso di tempo, il contribuente ha la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che anche in tale periodo di tempo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

L'**articolo 2**, con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del **piano di investimento** che intende attuare, prevede **un'attività di consulenza** dell'Agenzia delle entrate relativa **ai nuovi investimenti esteri**.

In particolare, l'impresa deve presentare **un'istanza di interpello** in cui sia fornito il **business plan** dell'azienda. Su tale documentazione l'**Agenzia delle entrate** **formularà un parere**, valido sotto diversi profili, entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni. Se il **contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate**, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al richiamato regime **dell'adempimento collaborativo**.

L'**articolo 3** ridisciplina il sistema di **tassazione dei dividendi esteri** e, in particolare, da **Stati aventi un regime fiscale privilegiato**, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

In sintesi, con le norme in esame:

- si **sottopongono integralmente** a tassazione i **soliti utili** provenienti da società residenti in "**paradisi fiscali**" relativi al **possesso di partecipazioni dirette** in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società "intermedie" residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;
- ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un **credito d'imposta** in ragione delle **imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;
- si dispone che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre **dimostrare** che dal possesso delle partecipazioni **non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, anche mediante la presentazione di apposito interpello;
- si punisce con una **sanzione amministrativa pecuniaria** la **manca indicazione**, nella dichiarazione di redditi, di **dividendi e plusvalenze** relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in **Paesi e territori a fiscalità privilegiata**, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Con l'**articolo 4** è modificata la normativa in tema di **deducibilità degli interessi passivi**. In particolare:

- **si interviene** sulla **definizione del cosiddetto risultato operativo lordo – ROL** per includervi anche i **dividendi incassati**, provenienti dalle società controllate estere;
- **è abrogata** la disposizione che consentiva di calcolare il **limite di deducibilità degli interessi passivi includendo “virtualmente” nel consolidato nazionale** anche le **società controllate estere**, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società;
- sono modificate le norme sulla **deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca**, in favore delle società che svolgono attività immobiliare;
- **si abroga** la norma che **limita la deducibilità degli interessi passivi** su titoli obbligazionari negoziati in **paesi non “white list”**, apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.

L'**articolo 5** modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente **nell'articolo 110 del TUIR**) **concernente i costi “black list”**.

Si consente di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Si elimina la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva.

Si chiarisce poi che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

**Viene introdotta una norma di interpretazione autentica**, volta a precisare che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 TUIR non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato; ai sensi del richiamato comma 7, le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo sono valutate in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio è applicabile, se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Ai fini della **tassazione** delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini **IRAP**, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per

la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un **maggior corrispettivo non** può essere presunto soltanto sulla base del **valore, anche se dichiarato** o accertato ai fini **dell'imposta di registro** ovvero ai fini delle **imposte ipotecaria e catastale**.

L'**articolo 6**, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle **società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** di **società** residenti in **Stati UE** (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di **consolidare le proprie basi imponibili**, previa indicazione, da parte del **sogetto non residente**, della **controllata designata ad esercitare l'opzione**, che assume la qualità di consolidante. A tal fine si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.

L'**articolo 7** modifica le disposizioni vigenti in materia di determinazione del **reddito** derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di **enti non residenti** al fine di attuare le disposizioni della legge delega e recepire gli orientamenti OCSE in materia.

In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del **reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti**, si dispone la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata disciplina specifica.

Viene riformulata anche la normativa sulla determinazione del **reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti**; per effetto delle norme proposte si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da stabile organizzazione.

L'applicazione del criterio del **"functionally separate entity"** è confermata anche ai fini **IRAP**.

L'**articolo 8** modifica le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli **articoli 167 e 168 del TUIR**, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge delega, che impone al Governo di sottoporre a **revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere**, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di **imputazione per trasparenza** delle società controllate estere e di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme in commento **sostituiscono l'obbligo** di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della **disapplicazione della disciplina CFC** in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, **con la facoltà di interpello preventivo**; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere. Le norme si applicano dunque anche all'ipotesi di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori non "*black list*" alle quali tuttavia risulta applicabile la disciplina CFC.

In relazione a tali ipotesi, si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di indicare criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato alla società estera.

Si chiarisce che il **ruling in materia di CFC** può essere anche **preventivo**: i contribuenti che aderiscono al **regime dell'adempimento collaborativo** (di cui al già menzionato D.Lgs. in materia di certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti) **possono presentare interpello, a prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche condizioni di legge.**

Sono poi modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

Si chiarisce che gli **utili distribuiti da società collegate** a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (7 ottobre 2015) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti sulla tassazione delle predette somme, contenute nell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268.

In linea generale (**articolo 3** del menzionato DM n. 268 del 2006), gli **utili** distribuiti dal soggetto non residente **non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante** residente per la **quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata**. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi di legge.

L'**articolo 9** definisce i **criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza**, fermo restando – come previsto dalla normativa vigente - che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro **nuovi limiti di congruità fissati ex lege** e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.

L'**articolo 10** apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cd. "**paradisi fiscali**". In particolare, viene abrogato il sistema vigente (articolo 168-*bis* del TUIR) che dispone l'emanazione di due *white list*: la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera. Viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai "regimi fiscali privilegiati" è da intendersi effettuato a Stati o territori individuati in ragione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della **mancanza di un adeguato scambio di informazioni** ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR.

L'**articolo 11** apporta modifiche al vigente regime fiscale del **trasferimento intracomunitario di sede all'estero**.

Le norme in esame consentono di sospendere l'applicazione della cd. **exit tax** anche nel caso di **trasferimento**, da parte di **un'impresa non residente** nel territorio dello Stato, di **una parte** o della **totalità degli attivi** collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro **Stato appartenente all'Unione Europea** ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico. Si ricorda che l'*exit tax* si applica alle imprese commerciali che trasferiscono la residenza all'estero; per tali soggetti, ove il trasferimento comporti la perdita della residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, esso è tassato come realizzo, al **valore normale** dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, la sospensione dell'*exit tax* si applica anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.

Si conferma che la sospensione della *exit tax* - in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia - è prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una

stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.

L'**articolo 12** regola il trasferimento della **residenza nel territorio dello Stato** da parte di soggetti non residenti che esercitano **imprese commerciali**, prevedendo **regole diverse in base allo Stato di provenienza**.

I soggetti provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse.

A meno di un **accordo preventivo sul valore normale** con l'Amministrazione finanziaria il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al **minore tra il costo di acquisto**, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

L'**articolo 13** apporta modifiche al **regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti**, allo scopo di prendere in considerazione anche gli **accordi**, previsti da legislazioni di **Stati esteri**, che siano **analoghi** a quelli disciplinati dalla **legge italiana** (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di **sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali**.

Sono modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; la **rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo** per la **parte** che **eccede il relativo valore fiscale**. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di **procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della **partecipazione delle perdite** da parte **dell'associato in partecipazione**.

Accanto alle già esistenti ipotesi di deducibilità, le norme in esame rendono **deducibili le perdite su crediti** risultanti da un **piano di rientro dai debiti** (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a **procedure estere equivalenti** a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene poi introdotta una specifica disciplina per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di **debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti** ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento.

Si chiarisce che la **mancata deduzione** - in tutto o in parte - come **perdite fiscali** delle **svalutazioni contabili dei crediti** nell'esercizio in cui già

sussistevano i requisiti per la deduzione **non costituisce** violazione del principio di **competenza fiscale**, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio. La rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione **nei limiti del valore fiscale** del credito oggetto di rinuncia.

L'**articolo 14** introduce la cd. **branch exemption**, ossia la possibilità che in capo ad **un'impresa residente** nel territorio dello Stato **non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero**, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

Viene introdotto un **nuovo articolo 168-ter nel TUIR**, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'**opzione** per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori **a regime fiscale privilegiato**, l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge.

Si riconosce al contribuente la possibilità di **interpellare l'Agenzia delle entrate** in merito **all'esistenza di una sua stabile organizzazione estera** e anche in merito alla spettanza del **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 TUIR**, come modificato dal successivo articolo 15.

L'**articolo 15** apporta alcune modifiche al regime del **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

- la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;
- la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

In particolare, si prevede un'estensione soggettiva a tutti i contribuenti del credito d'imposta ivi previsto, che non viene dunque più limitato al reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, in un Paese estero. Dà quindi diritto all'agevolazione l'aver pagato un'imposta estera a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero.

L'**articolo 16** introduce una disposizione fiscale di favore avente carattere temporaneo: per i **lavoratori** che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta **alta qualificazione o specializzazione** ovvero che rivestono **ruoli direttivi** e che, **non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti**, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa, o con società con cui vi è un rapporto di controllo. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di **coordinamento** con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

L'**articolo 17** reca la **stima delle minori entrate** derivanti dal provvedimento in esame, pari a **99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018**. A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'**apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale



## **Schede di lettura**



## **Articolo 1** **(Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)**

L'**articolo 1** del D.Lgs. in commento ha apportato una complessiva revisione della disciplina concernente gli **accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria**, in precedenza disciplinata dal cd. **ruling di standard internazionale**.

A tal fine si sostituisce la vigente disciplina (contenuta **nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 269 del 2003, abrogato dal comma 1**) con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

A tal fine, **l'articolo 1 (al comma 2)** introduce nel D.P.R. n. 600 del 1973 **l'articolo 31-ter**, che disciplina gli **accordi preventivi** per le **imprese con attività internazionale**. Detti accordi preventivi trovano applicazione :

- per la preventiva definizione, in contraddittorio con l'utente, dei metodi di calcolo dei **prezzi di trasferimento infragruppo** (cd. *transfer pricing*) di cui al comma 7 dell'articolo 110 TUIR; con le **modifiche** apportate dalle norme in esame si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei **valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza** ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR, rispettivamente modificato (articolo 11) e introdotto (articolo 12) dal provvedimento in oggetto. Le imprese che aderiscono al regime del cd. "**adempimento collaborativo**", di cui al **decreto legislativo n. 128 del 2015 sulla certezza del diritto** nei rapporti tra fisco e contribuente, hanno accesso alla procedura anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del **valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi black list** (di cui all'articolo 110, comma 10, TUIR).

Il Titolo III del richiamato D.Lgs. n. 128 del 2015 (articoli 3 e ss.gg.) contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo. In sintesi, per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari. Gli effetti del nuovo regime si sostanziano in vantaggi per entrambe le parti e risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell'eventuale contenzioso;

- applicazione di norme concernenti l'attribuzione di **utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato** di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; anche tale

oggetto dell'accordo costituisce un elemento di **novità**, in rapporto alla nuova disciplina degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni contenuta nel decreto in esame;

- **valutazione preventiva** della sussistenza o meno dei **requisiti che configurano una stabile organizzazione** situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia; in ordine al nuovo concetto di stabile organizzazione si veda la scheda di lettura dell'articolo 7 del decreto in commento;
- individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti **l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties** e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti (come già previsto dalla disciplina precedente).

Resta fermo che gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi (di conseguenza, **cinque periodi d'imposta** in tutto salvo modifiche di fatto e di diritto).

Si prevede (**comma 3** dell'articolo 1) che **l'estensione retroattiva della validità dell'accordo** con l'Amministrazione finanziaria opera nel caso in cui **sussistano congiuntamente le circostanze di fatto e di diritto** alla base dell'accordo medesimo per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula, ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza.

**Rispetto a quanto previsto dalla disciplina precedente:**

- **ove gli accordi discendano da altri accordi**, conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i patti sottoscritti con l'Amministrazione italiana vincolano le parti **secondo quanto convenuto con dette autorità**, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente (nuovo **articolo 31-ter, comma 2**); in tal caso è possibile la **decorrenza dell'accordo dalla data della richiesta**;
- viene fissata una **disciplina transitoria (articolo 31-ter, comma 3)**, applicabile al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale periodo di tempo, il contribuente ha comunque la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, (**articolo 31-ter, comma 4**), in base alle norme UE l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

Si prevede (**comma 5 dell'articolo 31-ter**) una limitazione dei poteri di accertamento del fisco, che valgono per i periodi d'imposta di validità dell'accordo: l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di accertamento e di ispezione soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.

La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con successivo **provvedimento** del Direttore della medesima Agenzia, che definirà altresì le modalità di verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa (**articolo 31-ter, comma 6**). Il **comma 7 dell'articolo 31-ter** contiene una disposizione di chiusura e di coordinamento sistematico, con la quale si chiarisce che ogni riferimento alle norme attualmente vigenti deve essere fatto al nuovo articolo 31-ter del DPR 600/1973 introdotto dalle norme in esame.

La **decorrenza dell'applicazione** delle nuove norme è invece fissata al di fuori dell'articolo 31-ter: il **comma 3 dell'articolo 1** dello schema in commento le posticipa alla **data individuata dalle disposizioni secondarie di attuazione** sopra richiamate, che sostituiscono le norme attuative dell'abrogato articolo 8 (segnatamente, il provvedimento del 23 luglio 2004).

Le norme di attuazione sono emanate entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame (7 ottobre 2015), ossia **entro il 5 gennaio 2016**.

## Articolo 2 (Interpello sui nuovi investimenti)

L'**articolo 2** introduce nell'ordinamento una **nuova tipologia di interpello**, indirizzato alle **società che effettuano nuovi investimenti**.

Al riguardo si ricorda che l'**A.G. n. 184-bis**, col quale si attua la delega fiscale con riferimento alla revisione della disciplina dell'interpello e del contenzioso tributario – approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e **in attesa di pubblicazione in GU** - dispone la revisione complessiva della disciplina dell'interpello. In estrema sintesi, le quattro diverse tipologie di **interpello** sono: **ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativo** (a carattere obbligatorio). In particolare, si prevede che l'amministrazione risponda alle istanze sull'interpello ordinario entro novanta giorni e a quelle sull'interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo nel termine di centoventi giorni. Il **D.Lgs. n. 128 del 2015**, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, prevede all'interno della disciplina del regime dell'adempimento collaborativo la possibilità di accedere ad una **procedura abbreviata di interpello preventivo**, con un termine per la risposta di 45 giorni.

L'**articolo 2 in commento**, con lo scopo di dare **certezza al contribuente** in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, richiede che sia presentato un **business plan** in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'**incremento occupazionale** in relazione alla **attività in cui avviene l'investimento**; sono dunque valutati i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

Il **comma 1 dell'articolo 2** individua i destinatari della norma nelle **imprese che intendono effettuare investimenti** nel territorio dello Stato, purché pari o superiori a **trenta milioni di euro** e purché aventi **significative e durature ricadute sull'occupazione** in relazione all'attività in cui avviene l'investimento.

Detti soggetti possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito a:

- trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali **operazioni straordinarie** che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda;
- valutazione preventiva circa l'eventuale **assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione**, sussistenza delle condizioni per la **disapplicazione di disposizioni antielusive** e **accesso ad eventuali regimi** o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Sull'abuso del diritto o elusione fiscale è intervenuto l'articolo 1 del già citato decreto legislativo n. 128 del 2015, disciplinando compiutamente questa fattispecie e ricollegandovi specifiche conseguenze sanzionatorie e procedurali.

Si chiarisce che, con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.

L'Agenzia delle entrate (**articolo 2, comma 2**) rende una **risposta scritta e motivata** entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, che decorrono dalla data di acquisizione di dette informazioni. La risposta è basata sul **piano di investimento** e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata.

Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di interpello, ove l'Agenzia non risponda in termini si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Il **comma 3** chiarisce che il **contenuto della risposta** (ancorché implicita ai sensi del comma 2) **vincola l'Amministrazione finanziaria** e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta. La sanzione per eventuale violazione di tale norma è la **nullità di ogni atto** di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto.

Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto **dell'adempimento collaborativo**, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda l'**adempimento collaborativo**, istituito dal D.lgs. n. 128 del 2015, esso ha la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero il rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari.

Il **comma 4** affida all'Agenzia delle entrate il compito di verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta, nonché e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli

ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a **questioni diverse da quelle oggetto del parere**.

Ai sensi del **comma 5**, l'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la **sintesi delle posizioni interpretative** rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.

Infine, il **comma 6** affida a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia entro il **7 dicembre 2015**), il compito di individuare le modalità applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro, sono individuate le strutture competenti al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

In ordine all'applicazione delle nuove norme, essa è fissata alla data di **emanazione del provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti (**comma 7**).

### Articolo 3 (*Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato*)

L'**articolo 3** dello schema ha apportato sostanziali modifiche al sistema di **tassazione dei dividendi esteri** e, in particolare, da **Stati aventi un regime fiscale privilegiato**, mediante novelle alla relativa disciplina del TUIR.

In particolare il **comma 1, alla lettera a)**, sostituisce il primo periodo dell'articolo 47, comma 4 del TUIR.

Vengono così **sottoposti integralmente a tassazione** i soli **utili**, provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato se **relativi** al possesso di **partecipazioni dirette** in dette società, ovvero di **partecipazioni di controllo** - anche di fatto, diretto o **indiretto** - in **altre società** "intermedie" residenti all'estero, che conseguono **utili** dalla **partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato**, e **nei limiti di tali utili**.

Con le **modifiche** all'articolo 47, comma 4, in ossequio alle nuove norme che presiedono all'individuazione dei regimi fiscali privilegiati (per cui si veda anche la scheda relativa all'articolo 10 del decreto in esame), in primo luogo si chiarisce che per **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** si intendono quelli inclusi nel provvedimento o nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR (come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015, legge n. 190 del 2014) e non più gli Stati o i territori non inclusi nelle *white list* di cui all'articolo 168-bis del TUIR.

L'articolo 167, comma 4 considera "privilegiati" i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di **tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della mancanza di un **adeguato scambio di informazioni** ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

Le norme in esame chiariscono un ulteriore punto relativo agli utili percepiti dagli stati *black list*: **ove si dimostri** che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un **credito d'imposta**, ai sensi dell'articolo

165 TUIR (anch'esso modificato dalle disposizioni in esame, per cui si veda la scheda di lettura dell'articolo 15), in ragione delle **imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo.

Se nella dichiarazione è stato omesso solo il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione, anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 TUIR (ovvero che non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati) ma non abbia presentato istanza di interpello, ovvero non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri con regimi privilegiati deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ove l'indicazione manchi o sia incompleta, le norme propongono l'applicazione della **sanzione amministrativa** pari al 10 per cento dei dividendi conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

La **lettera b)** del **comma 1** apporta diverse modifiche all'articolo 68 TUIR, nella parte in cui esso disciplina la tassazione delle **plusvalenze di fonte estera**.

Il **n. 1) della lettera b)** anzitutto apporta modifiche di coordinamento alla norma, al fine di sostituire il riferimento ai paesi "non *white list*" con l'indicazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi del richiamato articolo 167, comma 4.

Analogamente a quanto previsto per i dividendi, al fine di far valere l'intento non elusivo, si impone al socio residente in Italia che non ha presentato interpello o non ha ricevuto risposta favorevole **l'obbligo di indicare la percezione di plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato nella dichiarazione dei redditi; nei casi di mancata o incompleta indicazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

Il **n. 2 della lettera b)** aggiunge il **comma 4-bis all'articolo 68**, che attribuisce il sopra richiamato credito d'imposta anche per le plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni in imprese ed enti residenti o

localizzati in Stati o territori a regime fiscale "privilegiato", ove sia effettivamente svolta un'attività economica industriale o commerciale, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.

La **lettera c)** del comma 1 modifica l'**articolo 86 del TUIR** aggiungendovi un **comma 4-bis**, che chiarisce l'applicazione, con le modalità sopra esposte, del suddetto credito d'imposta anche per le **plusvalenze patrimoniali** (ovvero riguardanti tutti i beni relativi all'impresa diversi dai beni-merce), realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La **lettera d)** e la **lettera e)** dell'articolo 1 apportano, rispettivamente, conseguenti modifiche **all'articolo 87 e 89 del TUIR** in materia di plusvalenze e di utili (dividendi e interessi) percepiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

In sostanza, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare la sussistenza sin dall'inizio del periodo di possesso della "seconda esimente" di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *b)*, ossia che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello.

Nei casi in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni sopra indicate ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in paradisi fiscali deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. A seguito di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la **sanzione amministrativa** pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

Il **comma 2** dell'articolo 3 modifica l'**articolo 27, comma 4 del DPR n 600 del 1973**, che disciplina la **ritenuta a titolo d'acconto** (del 26 per cento) sui redditi di natura finanziaria derivanti dai paradisi fiscali, al fine di coordinarne il testo con le disposizioni in commento e, in particolare, per correttamente riferirsi all'articolo 167, comma 4 TUIR.

Il **comma 3** introduce nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 un nuovo comma *3-bis*, che punisce con una **sanzione** amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Il **comma 4** chiarisce che le norme dell'articolo in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), anche per quanto riguarda utili e plusvalenze rispettivamente conseguiti e realizzate nel predetto periodo d'imposta. In ordine al riconoscimento del credito d'imposta per imposte estere, si chiarisce che esso è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015.

## **Articolo 4** **(Interessi passivi)**

Con l'**articolo 4** viene modificata la normativa in tema di **deducibilità degli interessi passivi**.

Con il **comma 1, lettera a)** viene modificato l'articolo 96, comma 2 del TUIR, norma che definisce il **cosiddetto risultato operativo lordo – ROL**.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 96, comma 1**, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 110 TUIR) sono **deducibili** in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato **comma 2**, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio).

Per effetto delle norme in esame si includono nel calcolo del ROL **anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere**; in tal modo si riconosce la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all'investimento partecipativo estero.

La **lettera c) del comma 1** abroga il **comma 8 dell'articolo 96**, norma che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società.

La **lettera b)** sopprime, al comma 6 del medesimo articolo 96, il riferimento all'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che disciplina le condizioni di deducibilità degli interessi passivi su alcuni titoli obbligazionari non negoziati in Paesi "*white list*"; in coerenza con tale modifica, il **comma 2 dell'articolo 4** abroga il regime di limitazione alla deducibilità contenuto nel richiamato articolo 3, comma 115.

Il richiamato comma 115 stabiliva uno specifico regime di deducibilità degli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di progetto, il cui capitale è rappresentato da azioni **non negoziate in mercati regolamentati** degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo **cd. *white list***: in sintesi, gli interessi passivi di detti titoli sono deducibili a specifiche condizioni, legate al tasso di rendimento effettivo al momento dell'emissione, che non deve superare alcuni limiti.

Viene conseguentemente abrogato, per coordinamento, il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (**comma 3 dell'articolo 4 in esame**), il quale prevede la disapplicazione del limite di cui al richiamato comma 115 per alcuni titoli (tra cui le cambiali finanziarie).

Inoltre (**comma 4 dell'articolo 4 in commento**) sono modificate le norme di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare.

La richiamata disposizione ha disposto anzitutto l'istituzione, **mai realizzata**, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che avrebbe dovuto elaborare proposte normative di razionalizzazione del settore; fino all'applicazione di tali modifiche normative le norme chiariscono che non sono **rilevanti**, ai fini dei **limiti di deducibilità posti** dall'articolo 96 del TUIR, gli **interessi passivi** relativi a **finanziamenti garantiti** da **ipoteca** su immobili destinati alla locazione.

Con le modifiche in esame specificano che si considerano destinatarie di tale regola le **società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

**Tali modifiche riguardano** anche le **società** che effettuano operazioni di **affitto di ramo di azienda immobiliare** il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

L'articolo in esame (**comma 5**) si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto).

**Articolo 5*****(Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)***

L'**articolo 5** modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) concernente i **costi black list**.

In particolare (**comma 1, lettera a)**) si sostituisce integralmente il comma 10 dell'articolo 110 TUIR, che in precedenza non consentiva di dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi *black list*.

Con le modifiche in esame si consente la **deducibilità di dette spese**, entro il **limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati** in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in **Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati**, individuati in ragione della **manca di un adeguato scambio di informazioni** con un decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze**.

**Il valore normale è valutato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR**, il cui comma 3 stabilisce che per tale, salvo quanto stabilito per specifiche categorie di beni, si intenda il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Con una seconda modifica (**comma 1, lettera b)**) si incide sul comma 11 dell'articolo 110, allo scopo di eliminare la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva.

La **lettera c)** del **comma 1** modifica il comma 12-*bis* dell'articolo 110, al fine di chiarire che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi

rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con le modalità di cui al novellato comma 10, ovvero coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

Il **comma 2** introduce **una norma di interpretazione autentica**, volta a precisare che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato. Ai sensi del richiamato comma 7, è previsto che le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo siano valutate in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio è applicabile, se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il **comma 3** prevede che, ai fini dell'applicazione della tassazione delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini IRAP, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un **maggior corrispettivo non possa essere presunto soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato o accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale**.

Ai sensi del **comma 4**, le norme relative alla deducibilità dei costi (comma 1) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema in esame. In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni seguano le regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo, secondo lo statuto del contribuente (articolo 3, comma 1 della legge n. 212 del 2000) solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore dello schema in commento.

## Articolo 6 (Consolidato nazionale)

L'**articolo 6** dello schema interviene sulla **disciplina del consolidato fiscale**, in particolare al fine di adeguarla ai recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Le disposizioni in esame hanno eliminato i vincoli normativi, che non consentivano alle **società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** di **società** residenti in **Stati UE** (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia avesse stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di **consolidare le proprie basi imponibili**, previa indicazione, da parte del **soggetto non residente**, della **controllata designata ad esercitare l'opzione**, che assume la qualità di consolidante.

Le modifiche ottemperano alla **sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014** (cause **C-39/13, C-40/13 e C-411/13**). In particolare, sulla base di tale pronuncia, gli articoli 49 (diritto di stabilimento) e 54 (forma giuridica delle società) del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità unica fiscale viene concesso a una **società controllante** residente che **detiene controllate residenti**, ma **viene escluso** per **società sorelle residenti**, la cui società **controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro** e non disponga ivi di una sede stabile. Sembra dunque ostare alla normativa e alla giurisprudenza europea la disciplina del consolidato fiscale, nella parte in cui permetteva (previgente articolo 117, comma 2 del TUIR) a un soggetto IRES non residente di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante **solo** se possedesse una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Più precisamente, ai sensi del previgente articolo 117, comma 2 TUIR, le società e gli enti non residenti potevano esercitare l'opzione per il consolidato **solo** in qualità di **controllanti** ed a condizione di:

- a) essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b) esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione - come definita *ex lege* - nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Con le modifiche in esame si elimina il suddetto vincolo, consentendo alle **società "sorelle"**, che siano **società residenti in Italia** o che siano **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** di **società** residenti in **Stati UE** (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di **consolidare le proprie basi imponibili**, previa indicazione, da parte del

**soggetto non residente**, della **controllata designata ad esercitare l'opzione**, che assume la qualità di consolidante. Se l'esercizio dell'opzione avviene da parte della controllata designata, essa non potrà consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

A tal fine viene modificato il comma 2 dell'articolo 117 ((**comma 1, lettera a), n. 1**)) espungendo l'avverbio "solo" riferito alla possibilità di scegliere per il consolidato da parte delle società controllanti; al fine di consentire il consolidamento anche da parte delle controllate sono poi aggiunti al medesimo articolo, in fine, due ulteriori commi (**comma 1, lettera a), n. 2**) dell'articolo 6 in commento).

In particolare il **comma 2-bis** dell'articolo 117 prevede che i **soggetti non residenti**, che **non** esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante una **stabile organizzazione** nel cui patrimonio sia **compresa la partecipazione in ciascuna società controllata**, se risiedono in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni e rivestono una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono **designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente**, purché sia controllata secondo quanto richiesto dal codice civile (ai sensi del citato articolo 2359, comma 1, numero 1) c.c.) e purché abbia specifici requisiti (fissati dall'articolo 120 TUIR), affinché **eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo**, congiuntamente con ciascuna società residente o non residente (di cui al comma 2-ter), su cui parimenti esercitano il controllo. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata.

Agli effetti del comma 2-bis:

- a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidato (disposte dagli articoli da 117 a 127 TUIR) per le società o enti controllanti;
- b) i requisiti del controllo devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dalla legge (in particolare, dall'articolo 127 TUIR) per le società o enti controllanti;
- d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione congiunta (di cui all'articolo 122 TUIR) sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; ciò avviene diversamente da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 124, in ragione della circostanza che il soggetto designato non è controllante;

e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dalla legge per le società o enti controllanti, relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. Per tutti i periodi di validità del consolidato, permane la responsabilità sussidiaria della controllante non residente;

Ai sensi del **comma 2-ter**, gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione, come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.

Per effetto delle norme in commento - **comma 2 dell'articolo 6**, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 120 TUIR - nel consolidamento possono rientrare anche le **stabili organizzazioni** di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché dette società abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell'articolo 120 (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e siano residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il **comma 3** dispone che le norme in commento si applichino, in deroga allo Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (7 ottobre 2015).

Si demanda (**comma 4**) ad un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 6 novembre 2015, l'individuazione di contenuti e modalità per la designazione della controllata, di cui al comma 2-bis dell'articolo 117. Il medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

**Articolo 7**  
***(Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)***

L'**articolo 7** ha modificato le disposizioni in materia di determinazione del **reddito** derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di **enti non residenti**.

Le modifiche provvedono ad eliminare le previsioni che configurano il cd. principio della "forza di attrazione della stabile organizzazione", contenute nei previgenti articoli 151 e 152 del TUIR. In forza di tale principio, i redditi prodotti in un Paese, anche se diversi ed assolutamente indipendenti da quelli prodotti dalla stabile organizzazione, vengono ugualmente tassati in capo a quest'ultima.

Il **comma 1, lettera a) dell'articolo 7** sostituisce l'**articolo 151 del TUIR** relativo al **reddito complessivo, a fini IRES, delle società e degli enti commerciali non residenti**.

Nella formulazione previgente, la norma definiva il reddito complessivo a fini IRES delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*) TUIR) come formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Si consideravano prodotti nel territorio dello Stato anche le categorie di reddito attribuiti alle persone fisiche non residenti dall'articolo 23 TUIR, con alcune specificità.

Per i redditi d'impresa, si teneva conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni; si tenevano in considerazione gli utili distribuiti da società ed enti residenti (di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 73) e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con alcune specifiche esclusioni (indicate nell' articolo 23, comma 1, lettera *f*) TUIR).

L'articolo 23, comma 1, TUIR, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, considera prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
- 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  - 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo, derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  - 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinqies) del medesimo articolo 67, derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
- g) i redditi di cui agli articoli 5 (prodotti in forma associata) 115 e 116 (redditi imputati per trasparenza ai soci) TUIR, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, indipendentemente dalle condizioni di cui alle esposte lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- a) pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto (di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16 TUIR);
- b) alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47 TUIR);
- c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato

Per effetto delle norme in commento resta **fermo** che **non sono redditi imponibili** in Italia quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (comma 1 dell'articolo 151).

Resta fermo inoltre che si considerano **prodotti nel territorio dello Stato** i redditi indicati nell'articolo 23 sopra illustrato (comma 2 del riformulato articolo 151).

Dall'articolo 151 è stato eliminato il riferimento agli "utili distribuiti da società ed enti residenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR" e alle "plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera f)" in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi, di cui rispettivamente all'articolo 23, comma 1, lettere b) e f) TUIR.

Il riformulato comma 3 dell'articolo 151 prevede la **tassazione su base isolata**, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei **redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato**, con la **sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione** per i quali il successivo articolo 152 introduce una disciplina specifica.

Nel riformulato articolo 151 sono riprodotte le specifiche deduzioni dal reddito complessivo attualmente previste dall'articolo 152 TUIR (comma 2) ovvero gli oneri indicati dall'articolo 10, lettere a) e g) TUIR. Si tratta di:

- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi di legge, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato

In caso di rimborso degli oneri così dedotti, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6, ai sensi del quale le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

Il **comma 4 dell'articolo 151** riproduce il contenuto dell'articolo 152, comma 3 TUIR in materia di enti con stabili organizzazioni. Viene prevista la **detraibilità dall'imposta di un ammontare pari al 19 per cento** delle spese sostenute per:

- interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lettera a) TUIR);
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi di legge (articolo 15, comma 1, lettera g) TUIR);
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti pubblici e privati che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali indicati *ex lege*, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali (articolo 15, comma 1, lettera h) TUIR);
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività culturali di cui *supra* (articolo 15, comma 1, lettera h-bis) TUIR);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la

realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (articolo 15, comma 1, lettera *i*) TUIR);

- i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) TUIR);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 15, comma 1, lettera *i-quater*) TUIR);

Si chiarisce che, in caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato.

Il **comma 5 del riformulato articolo 151**, riproducendo l'ultimo comma del vigente articolo 152 TUIR, prevede che, per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai suesposti commi da 1 a 3.

Il **comma 1, lettera b) dell'articolo 7** sostituisce l'**articolo 152 TUIR**, che regola la determinazione del **reddito per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato**.

Le norme previgenti, con eccezione delle società semplici, rinviavano, per la determinazione del reddito complessivo degli enti non residenti, alle regole generali in materia di società residenti (sezione I del capo II del titolo II), sulla base di apposito conto economico, che sia relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo erano determinati secondo le disposizioni in materia di persone fisiche, relative alle categorie nelle quali rientrano. Come già anticipato, le norme prevedevano la deducibilità e la detraibilità di specifici oneri.

Per effetto delle **modifiche in esame** in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, il riformulato comma 1 dell'articolo 152 esplicitamente prevede che il **reddito della stabile organizzazione** di società ed enti non residenti sia determinato sulla **base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione** e secondo le disposizioni previste **per i soggetti IRES**, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR.

La rilevazione del reddito avviene sulla base di un apposito **rendiconto economico e patrimoniale**, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione

di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi delle vigenti norme del Testo Unico Finanziario.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, il riformulato **comma 2 dell'articolo 152** conferma ed esplicita l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale **"functionally separate entity"**, indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il **fondo di dotazione** alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai **criteri definiti in sede OCSE**, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Il riferimento a un fondo di dotazione determinato convenzionalmente, e non su base contabile, è accompagnato dall'individuazione, mediante uno o più **provvedimenti** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, dei metodi per la relativa quantificazione. Il **comma 3 dell'articolo 7** in esame chiarisce infatti che i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale **rettifica in aumento** del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 **non dà luogo all'applicazione di sanzioni**.

Il nuovo testo dell'articolo 152 (riformulato **comma 3**) prevede che i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e l'entità giuridica di appartenenza (cd. "casa madre") siano determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR (ovvero, generalmente, in base al **valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, in caso di aumento del reddito; analogamente, tale criterio si applica se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni).

Si chiarisce (**riformulato comma 4**) che le norme del nuovo articolo 152 si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.

Il **comma 1, lettera c) dell'articolo 7** in commento riformula l'**articolo 153** del TUIR, dedicato alla determinazione del **reddito complessivo** degli **enti non commerciali non residenti**, assorbendo anche il **contenuto dell'articolo 154 TUIR**.

Ai sensi del previgente articolo 153, anche per gli enti non commerciali non residenti il reddito complessivo era formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Analogamente si consideravano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23 TUIR, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti (di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 TUIR) e le plusvalenze indicate nell' articolo 23, comma 1, lettera *f)*.

Il previgente articolo 154 rinviava al Titolo dedicato alla persone fisiche per la determinazione del reddito; indicava la disciplina delle deduzioni e delle detrazioni, con l'indicazione di specifiche ulteriori deduzioni (in particolare relative a spese sostenute per la tutela di beni vincolati, culturali, ambientali e paesaggistici).

L'articolo 153, nella nuova formulazione, **assorbe il successivo articolo 154**. Rispetto alla formulazione precedente si elimina il riferimento a gli utili distribuiti da società ed enti commerciali ed alle plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera *f)*, in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi. Si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le **specifiche disposizioni del nuovo articolo 152**.

In tal modo gli enti non residenti dovranno presentare un'unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

L'applicazione del principio della "**functionally separate entity**" è confermata anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini **IRAP**; il **comma 2 dell'articolo 7** in esame aggiunge il **comma 2-bis all'articolo 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997**, che tra l'altro disciplina le modalità di determinazione del valore della produzione netta (base imponibile IRAP) che viene realizzata da soggetti non residenti.

La norma chiarisce che il **valore della produzione** netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un **apposito rendiconto economico e patrimoniale**, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati UE ovvero diffusi tra il

pubblico, rimandando **alle disposizioni del novellato articolo 152, comma 2 TUIR.**

Il **comma 4** chiarisce che le norme in esame si applicano a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso** al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere)

L'**articolo 8** modifica le norme in materia di società collegate estere contenute, in particolare, negli **articoli 167 e 168 del TUIR**.

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'articolo 167 del TUIR:

- con la **lettera a) del comma 1** si sostituisce il **primo comma** dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ivi presente (Stati o territori esclusi dalla *white list* ai sensi dell'articolo 168-bis attualmente vigente) con il riferimento agli Stati ed ai territori a regime fiscale privilegiato in ragione del livello di **tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti (articolo 167, comma 4 TUIR).

Si ricorda che l'articolo 167, comma 4 (modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015) considera "privilegiati" i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali;

- la **lettera b)** apporta modifiche al comma 5, lettera b) dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ai paesi non appartenenti alla *white list* con quello agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i suesposti criteri di cui all'articolo 167, comma 4. Inoltre, con le modifiche all'ultimo periodo del comma 5, **l'obbligo di interpello** all'Amministrazione finanziaria, ai fini della **disapplicazione della disciplina CFC** in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, viene **sostituito con la facoltà di interpello preventivo** (ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente; per ulteriori informazioni sulle forme di interpello previste dall'ordinamento fiscale, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 dello schema in esame) per ottenere il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione della norma. In tal modo si opera un sostanziale allineamento con quanto disposto dall'articolo 110, comma 11, del TUIR in merito alla indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali, facendo sì che la dimostrazione delle esimenti previste nel comma 5 dell'articolo 167 del TUIR possa avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure successivamente, in fase di eventuale controllo;

- la **lettera c)** modifica il penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 167, che recava specifici criteri per determinare i redditi imputati per trasparenza, da sottoporre a tassazione separata; con le modifiche in commento detti redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai **soggetti residenti** titolari di **reddito d'impresa**, ad eccezione delle regola concernenti le plusvalenze patrimoniali (di cui all'articolo 86, comma 4);
- la **lettera d)** inserisce un periodo alla fine del comma 8-*bis*, che estendeva la disciplina CFC ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori che beneficiassero di una tassazione effettiva inferiore di oltre la metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, e che avessero conseguito in prevalenza *passive income* o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo. Le modifiche al comma 8-*bis* hanno lo scopo di affidare a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di **criteri per determinare, con modalità semplificate, l'effettivo livello di tassazione presente** in tali territori. Si chiarisce che tra i predetti criteri vi è quello **dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile**;
- la **lettera e)** sostituisce l'ultimo periodo del comma 8-*ter* con lo scopo di sostituire l'interpello obbligatorio con la mera facoltà di interpello. Inoltre, contribuenti che aderiscono al **regime dell'adempimento collaborativo** (di cui al già menzionato D.lgs. n. 128 del 2015, per cui si veda la scheda di lettura dell'articolo 1) **possono presentare interpello, a prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche condizioni di legge** (previste dal comma 8-*bis* dell'art. 167 del TUIR: tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti che sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia, ottenimento della maggior parte dei proventi da operazioni relative alle società controllate, controllanti o del medesimo gruppo);
- la **lettera f)** introduce i commi 8-*quater* e 8-*quinqies* ai sensi dei quali (comma 8-*quater*) l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato **un apposito avviso**, con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di **fornire**, nel termine di novanta giorni, le **prove per la disapplicazione** delle disposizioni sull'imputazione dei redditi per trasparenza; ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve dare specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'articolo 167 è stata applicata, ovvero non lo sia stata, per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate detenute in Paesi *black list* o in Stati o territori non *black list* cui tuttavia risulta applicabile la disciplina CFC. In tale ultima ipotesi la segnalazione è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di legge sopra illustrate. Il comma 8-*quinqies* chiarisce che le cd. esimenti non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo

interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede. Tale modifica normativa rende, pertanto, facoltativa la presentazione dell'interpello per la disapplicazione della disciplina CFC prevedendo che, salvi i casi in cui tale disciplina sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in questione.

Il **comma 2** apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, segnatamente aggiungendo un **comma 3-quater** all'**articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, che prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa**, pari al **10 per cento** del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove **l'omissione o incompletezza dichiarativa** riguardino la segnalazione relativa alla **detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**, prevista dall'introdotta **comma 8-quater** dell'articolo 167 TUIR. La sanzione, nella **misura minima**, si applica anche nel caso in cui il **reddito della controllata estera** sia **negativo**.

Il **comma 3** **abroga l'articolo 168 TUIR**, che estendeva la tassazione per trasparenza alle società estere collegate.

Fermo restando che le norme in commento (**comma 4**) entrano in vigore per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto in esame), si prevede tuttavia un **regime specifico per gli utili delle CFC collegate** distribuiti a **decorrere dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015** (data di entrata in vigore del decreto in esame): a tali utili continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti sulla tassazione delle predette somme, contenute nell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del regime specifico degli utili delle CFC collegate, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

In linea generale (articolo 3 del menzionato DM n. 268 del 2006), gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi di legge.

## **Articolo 9** **(Spese di rappresentanza)**

L'**articolo 9** apporta modifiche alle vigenti disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, disciplinate **all'articolo 108, comma 2 del TUIR**.

Con le modifiche in esame (articolo 9, **comma 1**) si **definiscono i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza**, fermo restando che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; a tale proposito viene eliminato il riferimento al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa ed all'attività internazionale dell'impresa.

Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro **nuovi limiti di congruità fissati ex lege**; esse sono infatti commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- a) **all'1,5 per cento** dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);
- b) **allo 0,6 dei ricavi** e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);
- c) **allo 0,4 per cento** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 9**, la misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il sopra richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

Il **comma 3** sancisce l'applicazione delle nuove norme in materia di spese di rappresentanza a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

## Articolo 10

### **(Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)**

L'**articolo 10** apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cd. **paradisi fiscali**.

Si rammenta che l'assetto precedente della normativa attinente ai rapporti tra l'Italia e i Paesi a regime fiscale privilegiato è il risultato delle modifiche introdotte, da ultimo, con la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che tuttavia non hanno trovato – in tutto o in parte – attuazione.

Tali norme hanno infatti sostituito il precedente sistema, incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali", come individuati da liste approvate con decreto ministeriale: **Paesi "black list"**), con un nuovo sistema, basato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza (**Paesi "white list"**) adottati in sede europea. Il sistema prevede l'emanazione con decreto ministeriale di due tipologie di "white list", per sostituire il sistema delle liste attualmente in vigore. La prima lista dovrebbe costituire parametro di riferimento per l'applicazione, ai soggetti IRPEF, delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al D.Lgs. 917 del 1986) sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. La seconda tipologia di *white list* dovrebbe essere composta da ulteriori due liste (**articolo 168-bis del TUIR**): la prima recante l'elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che tiene conto, oltre che dello scambio di informazioni, anche del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

Il decreto attuativo del nuovo articolo 168-bis non è stato tuttavia emanato; hanno dunque continuato ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007 e incentrate sulle cd. black list. In particolare, le *black list* esistenti sono **tre** (aggiornate secondo l'andamento dei rapporti fiscali internazionali) e si distinguono le seguenti **tipologie**:

- **Black list persone fisiche**, che individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all'estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Il **Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999** (e successive modifiche) contiene la lista dei Paesi per cui scatta l'inversione dell'onere della prova ai fini dell'individuazione della residenza fiscale;
- **Black list ineducibilità componenti negativi**, individuata dall'articolo 110, comma 12-bis del TUIR (norma che, si ricorda, è modificata dall'articolo 5 del provvedimento in esame); la norma rende generalmente ineducibili – salva prova contraria – i costi sostenuti per prestazioni di professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, emanato in attuazione dell'articolo 110 comma 10 del Tuir, ed enumera gli stati articolandoli su tre livelli: a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di ineducibilità di cui all'articolo 110 del Tuir, individuata all'articolo 1 del decreto (paradisi fiscali assoluti); b) alcuni Stati, elencati nell'articolo 2, cui si applica l'ineducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (paradisi fiscali con

esclusioni); c) un'ultima serie di Stati e territori individuati nell'articolo 3, cui il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie (regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata). Tale decreto è stato modificato nel tempo per eliminare alcuni Paesi dalla *black list*; in particolare il ministro dell'economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile 2015 il decreto che ridisegna la *black list* sulla "indeducibilità dei costi", dando attuazione alle disposizioni introdotte dall'ultima legge di stabilità, volte a favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese. In base alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 678, legge 190/2014), infatti, l'unico criterio rilevante che impedisce di uscire dalla lista è la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (eliminando dunque il criterio relativo al livello adeguato di tassazione). In applicazione di tale principio, restano nel nuovo elenco 46 tra Paesi e giurisdizioni, mentre escono dalla "lista nera" 21 territori: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. Con questi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.

- **Black list Cfc (controlled foreign companies)**, che riguarda l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 167 del TUIR in materia di **imprese estere partecipate**. Tale lista è contenuta nel **Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001** e si articola su tre livelli:

- a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di indeducibilità di cui all'articolo 167 del Tuir;
- b) alcuni Stati cui si applica l'indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società, fatta eccezione per alcune espressamente previste;
- c) un'ultima serie di Stati e territori individuati nell'articolo 3, cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010 ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell'Unione europea, e la Corea del sud; il D.M. del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella GU del 23 dicembre 2014) ha espunto le società holding lussemburghesi disciplinate dalla locale legge del 31 luglio 1929, c.d. "holding del '29", richiamate nell'elenco contenuto all'articolo 3 del decreto del ministro delle Finanze del 21 novembre 2001 dalla *black list* fiscale italiana. Inoltre il ministro dell'economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile il decreto che ridisegna la *black list* sulle *controlled foreign companies*, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall'ultima legge di stabilità, volte a favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese. Le novità relative alla lista sulle controllate estere prevede la sua rimodulazione in base ai nuovi principi normativi (articolo 1, comma 680, legge 190/2014). L'elaborazione della *black list*, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa sui criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata. Tale modifica consente a Filippine, Malesia e Singapore di uscir fuori dalla *black list* Cfc. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è definito l'elenco dei regimi fiscali speciali con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Le norme in esame (**comma 1** dell'articolo 10) **abrogano** anzitutto il **vigente articolo 168-bis** in ragione della sua difficile attuazione - come chiarito dalla Relazione illustrativa che accompagna l'A.G. n. 161 - soprattutto con riferimento all'emanazione della lista, prevista al comma 2 dello stesso articolo, di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Il **comma 2, lettera a)** dell'articolo 10 in esame apporta modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996 il quale, nella sua formulazione previgente, esentava da imposizione i proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati o territori individuati nella *white list* di cui all'articolo 168-bis TUIR.

Si sostituisce il predetto riferimento con quello a Stati e territori che consentono un **adeguato scambio di informazioni**.

Con il **comma 2, lettera b)** all'articolo 11, comma 4 del medesimo D.Lgs. è inserita una lettera *b-bis*), che **conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze** il potere di individuare con uno o più decreti **l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni**.

Il **comma 3** reca disposizioni di coordinamento.

Il **comma 4** reca una ulteriore disposizione di coordinamento, necessaria a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 168-bis del TUIR; in luogo del decreto previsto da tale ultima disposizione (che, oltre a tener conto dello scambio di informazioni, considera anche l'effettiva tassazione estera), si deve fare riferimento al decreto ministeriale e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, ovvero i provvedimenti che individuano i regimi "privilegiati" in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Il **comma 5** disciplina la decorrenza delle norme in esame, fissandola dal **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del decreto in commento (**7 ottobre 2015**).

**Articolo 11**  
**(Sospensione della riscossione della tassazione**  
**in caso di trasferimento all'estero)**

L'**articolo 11** apporta modifiche al vigente regime fiscale del **trasferimento intracomunitario di sede all'estero**.

In via generale, l'articolo 166 TUIR (comma 1) prevede che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce **realizzo, al valore normale (cd. exit tax)**, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Analogo trattamento è previsto se, successivamente, i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate al valore normale le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone valgono specifiche regole. L'"*exit tax*" consente dunque allo Stato di partenza di tassare le plusvalenze latenti all'atto del trasferimento all'estero della residenza fiscale di un'impresa (o dei suoi componenti aziendali).

Il comma 2-*quater* - introdotto a seguito dell'apertura da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione in relazione al trasferimento di residenza d'impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) – nella sua precedente formulazione prevedeva pertanto che i **soggetti che trasferiscono la residenza**, ai fini delle imposte sui redditi, in **Stati UE o SEE** inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (c.d. paesi *white list*, ovvero paesi coi quali vi è un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, per cui si veda comunque l'articolo 10 dello schema in esame), con i quali l'Italia avesse stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile alla tutela UE, potessero richiedere la **sospensione degli effetti** del **realizzo** ivi previsto, in conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza della corte UE (sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV). In sostanza, si **consente ai soggetti interessati**, nell'ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale, di **richiedere** un regime **sospensivo degli effetti realizzati** purché: la residenza sia stabilita sul territorio di Stati UE o SEE c.d. *white list*; detti Stati abbiano stipulato con l'Italia un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalle norme UE.

Con una prima modifica (articolo 11, **comma 1, lettera a)**) viene espunto dall'articolo 166, comma 2-*quater* del TUIR il riferimento alla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

Con una seconda modifica (articolo 11, **comma 1, lettera b)**), che modifica l'articolo 179, comma 6 TUIR sul regime fiscale di trasformazioni e fusioni) si chiarisce che sono inclusi nel regime di *tax deferral* i trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni e conferimenti) anche con riferimento alle operazioni realizzate con **Stati aderenti**

**all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.** Di conseguenza anche per tali trasferimenti viene introdotto un analogo regime di sospensione della tassazione, fino all'effettivo realizzo del bene.

Si ricorda che ai sensi del richiamato comma 6 si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di alcune operazioni aziendali straordinarie (indicate alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 dell'articolo 178) non confluiti, in seguito a tali operazioni, in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti; per effetto delle norme in commento si precisa che, ove compatibili, si applicano le norme sul *tax deferral* di cui all'articolo 166, commi 2-*quater* e seguenti.

Il **comma 2** dispone che le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2 sul *tax deferral* decorrano dal **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Il comma 3 all'articolo 11 reca una norma di carattere interpretativo:** si conferma che la sospensione della *exit tax* - in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia - è prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.

In assenza di precisazioni, l'articolo 11, comma 3 entra in vigore secondo le ordinarie prescrizioni dello statuto del contribuente, e cioè si applica al periodo d'imposta in corso successivo all'entrata in vigore del decreto in esame.

**Articolo 12**  
***(Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)***

L'**articolo 12**, introducendo l'**articolo 166-bis nel TUIR**, regola il trasferimento della **residenza nel territorio dello Stato** da parte di soggetti non residenti che esercitano **imprese commerciali**, prevedendo **regole diverse in base allo Stato di provenienza**.

In primo luogo, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, i quali si trasferiscono nel territorio dello Stato e acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività il **valore normale** delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 TUIR.

Per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 9, comma 3 TUIR si rinvia a quanto già illustrato all'articolo 5 del decreto in esame.

In tal modo si prevede, quale criterio generale, il riconoscimento, quale valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento, del valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di *un'exit tax* da parte dello Stato di provenienza, purché il trasferimento avvenga da Stati o territori con cui è attuato uno scambio di informazioni.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 166-bis, a meno di un accordo sul valore normale (stipulato in base all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto in esame), il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Il comma 3 dell'articolo 166-bis demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

Il **comma 2 dell'articolo 12 del decreto in esame** prevede che le norme in esame si applichino a decorrere dal **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

### **Articolo 13** **(Perdite su crediti)**

L'**articolo 13** apporta modifiche al **regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti**, allo scopo di prendere in considerazione anche gli **accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri**, che siano **analoghi** a quelli disciplinati dalla **legge italiana** (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di **sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali**.

Con un primo gruppo di modifiche (**comma 1, lettera a) dell'articolo 13 in esame**) viene sostituito l'articolo 88, comma 4 del TUIR e sono introdotti nel medesimo articolo i commi **4-bis** e **4-ter**, in materia di **rilevanza delle sopravvenienze attive** (elementi reddituali straordinari non direttamente imputabili all'attività principale dell'azienda).

Per effetto delle **modifiche in esame**, resta fermo, come per la disciplina previgente (novellato comma 4), che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società di capitali e a gli enti commerciali dai propri soci, né gli apporti effettuati da i possessori di strumenti similari alle azioni.

Il **nuovo comma 4-bis** continua a qualificare come **sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti, ma non del tutto** (come in precedenza disposto dal TUIR): esse lo sono **solo** per la **parte** che **eccede il relativo valore fiscale**. A tal fine si prescrive che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunichi alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, si applicano le illustrate norme e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore, per effetto della conversione stessa.

Il **nuovo comma 4-ter** ribadisce che **non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti** dell'impresa in sede di **concordato fallimentare o preventivo liquidatorio**, equiparando a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di **procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della **partecipazione delle perdite** da parte **dell'associato in partecipazione**.

Si specifica che **non sono sopravvenienze attive** le riduzioni di debiti d'impresa effettuate, oltre che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di rientro, anche in caso di **concordato di risanamento o di procedure estere equivalenti**; inoltre, per effetto delle modifiche in esame la **riduzione dei debiti** dell'impresa **non costituisce sopravvenienza attiva** per la

parte che eccede le perdite riportabili e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (di cui al comma 4 dell'articolo 96 TUIR).

Per effetto delle norme in commento, allo scopo di valutare la consistenza di sopravvenienze attive in relazione alle perdite riportabili, viene chiarito che non è preso in considerazione il **limite dell'ottanta per cento** del reddito previsto, in via generale, dall'articolo 84 TUIR per il riporto delle perdite in esercizi successivi a quello in cui sono sostenute.

In sostanza, il nuovo comma 4-ter distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.

Inoltre, le norme in esame chiariscono che ai fini della valutazione delle sopravvenienze attive rilevano anche le **perdite trasferite al consolidato nazionale** (di cui all'articolo 117 TUIR) non ancora utilizzate.

Viene precisato che le norme del comma 4-ter si applicano anche per le operazioni di rinuncia dei soci ai crediti.

La **lettera b)** del comma 1 modifica l'articolo 94, comma 6 del TUIR, relativo alla **valutazione fiscale dei versamenti fatti a fondo perduto** o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci. Con finalità di coordinamento con la normativa introdotta dalla lettera a), si chiarisce che la valutazione della rinuncia ai crediti si effettua nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

La **lettera c)** apporta modifiche al già illustrato **articolo 101, comma 5**, TUIR al fine di aggiungere ulteriori ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti: sono **deducibili** le **perdite su crediti** risultanti da un **piano di rientro dai debiti** (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a **procedure estere equivalenti** a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene altresì chiarito che il debitore si considera assoggettato a procedura estere "equivalenti" dalla data di ammissione ovvero, per i piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Di conseguenza, la presunzione legale della sussistenza dei requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione alla procedura stessa.

La **lettera d)** inserisce il **comma 5-bis** nell'articolo 101, che reca una specifica disciplina per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di **debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure**

**estere equivalenti** ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento. Si prevede che la **deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio**, anche quando della imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Le svalutazioni contabili dei crediti su cui vi sono perdite, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio, in applicazione dei **principi contabili**.

Infine, la **lettera e)** modifica l'articolo 101, comma 7 TUIR per il quale i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione, al fine di chiarire che **l'indeducibilità della rinuncia ai crediti opera nei limiti del valore fiscale** del credito oggetto di rinuncia, coordinando dunque la norma con quanto disposto al nuovo comma 4-bis dell'articolo 84 TUIR, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 in commento.

Le norme (comma 2 dell'articolo 13 in commento) fissano **una diversa decorrenza delle disposizioni contenute nelle** norme in commento. In particolare:

- le norme contenute nel comma 1, alle lettere a), b) ed e) (modifiche alla disciplina delle **sopravvenienze attive e alla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi**) si applicano a decorrere dal **periodo di imposta successivo** al 7 ottobre 2015 (data di **entrata in vigore** del presente decreto);
- le norme contenute nel comma 1, alle lettere c) e d) (disciplina dei **crediti di modesta entità** e di quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a **procedure concorsuali** e simili) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di **entrata in vigore del presente provvedimento**, ossia al 7 ottobre 2015.

Il **comma 3** reca una norma di interpretazione autentica relativa al richiamato articolo 101, comma 5, del TUIR: esso si interpreta nel senso che le svalutazioni

contabili dei crediti di modesta entità e quelli normativamente assimilati (assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento), deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono **deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio** in applicazione dei principi contabili.

Di conseguenza la **mancata deduzione** - in tutto o in parte - come **perdite fiscali** delle **svalutazioni contabili dei crediti** nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione **non costituisce** violazione del principio di **competenza fiscale**, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

**Articolo 14**  
**(Esenzione degli utili e delle perdite**  
**delle stabili organizzazioni di imprese residenti)**

L'**articolo 14** introduce la **cd. *branch exemption***, ossia la possibilità che, in capo ad **un'impresa residente** nel territorio dello Stato, **non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero**, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

A tal fine (**comma 1 dell'articolo 14**) è introdotto un **articolo 168-ter nel TUIR**, che consente (**comma 1 dell'articolo 168-ter**) a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare da tassazione gli utili e le perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. Tale opzione (**comma 2**) è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se (**comma 3**) la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori **a regime fiscale privilegiato**, individuati come tali nel decreto o nel provvedimento secondario emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR, ovvero quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, ma ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167 (assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia e conseguimento di proventi da specifiche attività), l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge (di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo 167, sostanzialmente volte a chiarire che non si intende perseguire un intento elusivo).

Il **comma 4** del nuovo articolo 168-ter chiarisce che, se si esercita l'opzione per la *branch exemption*, le proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti, applicano la disciplina delle *controlled foreign companies* – CFC e le regole di imputazione del reddito per trasparenza contenute nell'articolo 167 TUIR. Ai sensi del **comma 5**, nel caso di **esercizio dell'opzione** con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni CFC, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4 TUIR, come modificato dalle disposizioni in commento (in materia di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) e 89, comma 3 (in materia di plusvalenze).

Il **comma 6** prevede che, per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo

d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. Si chiarisce che l'impresa può passare dal metodo del credito d'imposta a quello della *branch exemption* senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per le organizzazioni già esistenti (**comma 7**), l'impresa deve separatamente indicare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera, riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6 TUIR.

Ai sensi del **comma 8**, le disposizioni relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita, a qualsiasi titolo, la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione per la *branch exemption*. In tal caso (**comma 9**) l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

Si prevede inoltre (**comma 10**) che, in caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di determinazione del reddito di società ed enti commerciali non residenti derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (articolo 152 TUIR, come modificato dal decreto in commento), anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni infragruppo (*transfer pricing*) da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per l'indicazione di un minore imponibile rispetto a quello accertato, di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante (dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito) ove, nel corso dell'attività di controllo il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione, indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il **comma 11** del nuovo articolo 168-ter stabilisce che, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare **a titolo esemplificativo** sul proprio sito le **fattispecie ritenute elusive** delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.

Il **comma 2 dell'articolo 14** chiarisce la decorrenza delle norme in esame, che si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto in commento.

Il **comma 3** affida a un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanarsi entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, la disciplina delle modalità applicative della *branch exemption*.

Il **comma 4 dell'articolo 14** prevede infine che, ai fini della ***branch exemption*** e delle norme relative al **credito d'imposta per redditi prodotto all'estero**, l'impresa residente nel territorio dello Stato può formulare interpello all'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente) in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni , ove in vigore.

**Articolo 15**  
***(Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero)***

L'**articolo 15** apporta modifiche al regime del **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**, di cui all'articolo 165 del TUIR, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei sopra illustrati commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione.

La normativa previgente consentiva, ove alla formazione del reddito complessivo concorressero redditi prodotti all'estero, di detrarre (articolo 165, comma 1 TUIR) le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi, fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate ammesse al consolidato mondiale (di cui alla sezione III del capo II del Titolo II del TUIR), la detrazione poteva essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo era avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio di detta facoltà era condizionata dall'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo. Nel caso di reddito d'impresa prodotto da imprese residenti nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito, per la parte che eccedeva la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituiva credito d'imposta, fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Ove negli esercizi precedenti non si fosse verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera poteva essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta, se si produceva l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito. Le disposizioni relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicavano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salve specifiche eccezioni .

Per effetto delle norme in esame si amplia **l'ambito soggettivo del predetto credito di imposta**, estendendo a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei sopra illustrati commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, in precedenza riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

- la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;

- la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

Più in dettaglio le modifiche di cui al **comma 1, lettera a)** (incidendo sul comma 5 dell'articolo 165) intendono estendere la portata della detrazione ivi prevista, non limitandola dunque ai soli redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate ammesse al consolidamento.

Con un'analogia disposizione, la **lettera b) del comma 1** prevede un'estensione soggettiva a tutti i contribuenti del credito d'imposta ivi previsto, che non viene dunque più limitato al reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, in un Paese estero. Si chiarisce che il credito d'imposta sorge in relazione all'imposta estera pagata, a titolo definitivo, sui redditi prodotti nello **stesso Stato estero**, per la parte eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri. Si ribadisce così l'applicazione della cd. *per country limitation*, ovvero il criterio secondo cui il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato in cui sono state pagate imposte, per il reddito ivi prodotto.

Il **comma 2 dell'articolo in esame** contiene poi una norma interpretativa, volta a chiarire l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 165; sono ammesse in detrazione sia le imposte contemplate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, sia ogni altra imposta o tributo estero purché investa il reddito; ove vi sia incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare **istanza di interpello** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Contribuente.

Infine, il **comma 3** prevede che le disposizioni in esame si applichino da periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si rammenta che l'**articolo 3** dello schema, che ridisciplina il sistema di **tassazione dei dividendi esteri** e, in particolare, da **Stati aventi un regime fiscale privilegiato**, reca specifici riferimenti all'articolo 165 in esame. Per ulteriori precisazioni si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 3.

**Articolo 16**  
**(Regime speciale per i lavoratori rimpatriati)**

L'**articolo 16** introduce una disposizione fiscale di favore avente carattere temporaneo, nei confronti dei **lavoratori** che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta **alta qualificazione o specializzazione** o che rivestano ruoli **direttivi** e che, **non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti**, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 30 per cento a fini IRPEF.

Allo scopo di **uniformare la disciplina vigente in materia di rientro di lavoratori dall'estero**, la misura agevolativa è altresì **estesa ai lavoratori rientranti in Italia, ai sensi dell'apposita disciplina** (contenuta nella legge n. 238 del 2010), affidando alle norme secondarie di attuazione il compito di coordinare le disposizioni agevolative di favore.

Più in dettaglio, la norma (**comma 1**) **esenta da IRPEF il trenta per cento del reddito di lavoro dipendente** (sottoponendolo a tassazione, dunque, solo per il settanta per cento) **prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato** (ai sensi dell'articolo 2 del TUIR) alle seguenti quattro condizioni, che – in assenza di precisazioni – sembra debbano ricorrere congiuntamente:

- a) lavoratori **non sono stati residenti in Italia** nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si **impegnano a permanere in Italia per almeno due anni**, in **parziale accoglimento** della **condizione posta dalla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze del Senato** nel parere reso sull'A.G. n. 161-bis, che suggeriva di prevedere un tempo minimo entro il quale il ritrasferimento della residenza o del domicilio fuori dell'Italia da parte del beneficiario degli incentivi fiscali comportasse la decadenza dal diritto degli stessi, con recupero delle somme percepite in base al beneficio fruito, e le eventuali sanzioni conseguenti;
- b) l'attività lavorativa viene svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- c) l'attività lavorativa è **prestata prevalentemente nel territorio italiano**;
- d) i lavoratori **rivestono ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**, da definirsi con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, in **accoglimento della condizione** di cui alla **lettera a)** del **parere** espresso dalla VI Commissione Finanze della **Camera** sull'A.G. 161-*bis*;

Il **comma 2**, con finalità di **coordinamento con le norme vigenti**, estende il **predetto criterio di determinazione del reddito** (sottoposizione a **IRPEF** per il **trenta per cento**) anche ai **soggetti già destinatari di interventi degli interventi di detassazione IRPEF di cui alla legge n. 238 del 2010** (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori all'estero), accogliendo così integralmente la **condizione di cui alla lettera b) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera**.

Si tratta in particolare dei cittadini dell'Unione europea che:

- in possesso di un titolo di laurea, hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Al riguardo non sembra essere stata accolta l'osservazione della 6° Commissione del Senato. La Commissione suggeriva di assicurare la compatibilità delle disposizioni in commento con la disciplina comunitaria, chiarendo anche se i soggetti interessati dalle misure debbano risiedere nell'Unione europea oppure, in caso diverso, di prevedere la normativa applicabile per l'ingresso e la permanenza in Italia di soggetti provenienti da Stati extracomunitari.

Si precisa che le **categorie** interessate dall'agevolazione sono **individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali**, con il già richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma in esame **accoglie parzialmente** l'osservazione formulata **dalla 6° Commissione Finanze del Senato** nel parere sull'A.G. n. 161-*bis*, che suggeriva di precisare il concetto di "alta qualificazione o specializzazione".

Il **comma 3** chiarisce la **decorrenza** delle norme in commento, che si applicano a **decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato** ai sensi del TUIR e per **i quattro periodi successivi**.

Viene così **accolta la condizione di cui alla lettera d)** del **parere** reso dalla VI Commissione della **Camera**; ancorché con applicazione temporanea, le agevolazioni descritte sono dunque poste a regime.

Si specifica inoltre che il già menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dal 7 ottobre 2015 (ossia entro il **5 gennaio 2016**) deve adottare le **disposizioni di attuazione** delle agevolazioni in esame, anche relativamente alle **disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti** in materia, nonché relativamente alle cause di **decadenza dal beneficio**.

Con analoghe finalità di coordinamento, in accoglimento della condizione di cui alla lettera *b)* del parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera sull'A.G. 161-*bis*:

- il **comma 4** abroga l'articolo 10, comma 12-*octies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, che aveva prorogato al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la detassazione IRPEF operante, ai sensi della legge 238/2010, nei confronti delle sopra richiamate categorie di cittadini UE che fossero in possesso, dalla data del 20 gennaio 2009, di specifici requisiti di legge;
- il **comma 5**, con finalità di coordinamento, elimina dalla richiamata legge 238/2010 i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alla detassazione IRPEF ivi disciplinata.

Non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *d)* del parere reso dalla VI Commissione finanze della camera, che auspicava l'applicazione del regime in esame con particolare intensità nelle aree svantaggiate, nelle quali il rientro di lavoratori a più alta qualificazione potesse avere effetti particolarmente significativi ai fini del recupero del ritardo nello sviluppo.

**Articolo 17**  
**(Disposizione finanziaria)**

L'**articolo 17** reca la **stima** delle **minori entrate** derivanti dal provvedimento in esame, pari a **99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018**.

A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'**apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.